



MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
Estremi	Legge 7 gennaio 2026, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/modifiche-alla-legge-14-gennaio-1994-n-20-e-altre-disposizioni/art-6-disposizioni-transitorie>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it